

ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 7440-66-6

N. Einescs: 231-175-3

Formula di struttura:	Zn
Denominazione Einescs:	Zinco
Nome IUPAC:	Zinco
Relatore:	Paesi Bassi
Classificazione (1):	F; R15-17 [polvere di zinco — polveri di zinco (piroforico)] N; R50-53 [polvere di zinco — polveri di zinco (piroforico)] N; R50-53 [polvere di zinco — polveri di zinco (stabilizzato)]

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile in quel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per la galvanizzazione e nell'ottone. Essa viene inoltre utilizzata nelle leghe per fusione a pressione, per lo zinco laminato/lavorato, nei pigmenti e nelle sostanze chimiche e per la produzione di altri composti di zinco. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.

Le concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC) della polvere di zinco incluse nella valutazione dei rischi sono state determinate esclusivamente ai fini della presente valutazione e non devono essere utilizzate per altri fini, come per esempio la determinazione di standard di qualità ambientale o livelli sanitari, senza una riflessione approfondita sulla loro idoneità a tal fine. In ogni caso, deve essere adottata un'adeguata correzione della biodisponibilità quale parte essenziale del processo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO, COMPRESI I SEDIMENTI

1.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi per gli scenari specifici elencati di seguito. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale (compresi i sedimenti) a seguito di una esposizione dovuta alla produzione di polvere di zinco e all'utilizzazione nei processi di galvanizzazione continua a caldo, nella galvanizzazione elettrolitica, nell'ottone, nelle leghe per fusione a pressione, nello zinco laminato/lavorato e nella polvere/nelle polveri di zinco. Nessun rischio immediato è stato rilevato per un certo numero di impianti di produzione e scenari di trasformazione della polvere di zinco; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco,
- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale (compresi i sedimenti) a seguito degli elevati livelli regionali di zinco in alcune, ma non tutte, acque superficiali regionali e sedimenti.

Nelle regioni in cui si trovano queste acque (compresi i sedimenti), si raccomanda soprattutto di considerare attentamente le informazioni disponibili sulle fonti note e potenziali di emissioni di zinco e la concentrazione naturale di fondo specifica della regione, prima di adottare decisione in merito alle misure di riduzione dei rischi.

I risultati della valutazione dei rischi sono che gli usi attuali dello zinco e dei composti di zinco non causano di per sé i livelli regionali elevati riscontrati nelle acque di superficie e nei sedimenti.

Gli eventuali livelli elevati di zinco nelle acque e nei sedimenti in questione possono essere causati dalla combinazione di zinco e di composti di zinco. Tali livelli provengono da varie fonti di emissioni, fra cui fonti industriali locali puntuali, contaminazione storica, attività minerarie, caratteristiche geologiche e fonti diffuse. Il contributo di ciascuna fonte può variare fra una regione e l'altra.

Le fonti industriali locali puntuali possono comprendere i processi industriali che usano ed emettono zinco e composti di zinco, così come altri processi che sono fonti fortuite e non direttamente connesse con la produzione di zinco o le industrie che usano questa sostanza. Queste fonti non sono state esaminate nella valutazione dei rischi, ma possono generare emissioni nell'ecosistema acquatico.

1.2. È che attualmente occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico (compresi i sedimenti) lungo le autostrade nell'UE. Tenuto conto di un certo numero di dati incerti, sono necessarie ulteriori informazioni per definire con maggiore accuratezza questa parte della valutazione.

1.3. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto per tutti gli scenari locali e regionali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate ai punti 1.1 e 1.2 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio per gli scenari specifici che seguono. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi per l'ambiente terrestre locale a seguito di esposizione dovuta all'utilizzazione nella galvanizzazione continua a caldo e nella galvanizzazione elettrolitica.

2.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali e regionali (fonti lineari ai bordi delle strade e accumulo di zinco nei suoli regionali), incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1. È che occorre ridurre i rischi per alcuni scenari locali (non tutti). Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi per i microorganismi negli impianti di depurazione a seguito di una esposizione dovuta ad alcuni siti di produzione di polvere di zinco e ad alcuni siti di trasformazione per la galvanizzazione continua a caldo, la galvanizzazione elettrolitica, all'utilizzo nell'ottone e nelle leghe di fusione a pressione;

3.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

- valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE ⁽¹⁾ e della direttiva 2000/60/CE ⁽²⁾, l'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzo di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,
- agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE; includere lo zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.
⁽²⁾ GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.

PARTE 2

N. CAS: 7646-85-7

N. Einescs: 231-592-0

Formula di struttura:	ZnCl ₂
Denominazione Einescs:	Cloruro di zinco
Nome IUPAC:	Cloruro di zinco
Relatore:	Paesi Bassi
Classificazione (1):	Xn; R22 C; R34 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile nel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria chimica, per la galvanizzazione, per la produzione di batterie e nell'industria agrochimica (fungicidi). La sostanza è usata anche nella stampa e nell'industria dei coloranti. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione acuta del tratto respiratorio a seguito di esposizione per inalazione durante la produzione di cloruro di zinco.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Eines 231-175-3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

1.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale a seguito dell'esposizione derivante dalla produzione in un sito e dall'utilizzazione nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione). Nessun rischio immediato è stato rilevato per un sito di produzione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco,
- rischi di ripercussioni sugli organismi dei sedimenti a seguito di esposizione locale dovuta all'utilizzazione in tre siti di produzione e all'utilizzazione nell'industria chimica (trasformazione), nella produzione di batterie (trasformazione) e nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione). Nessun rischio immediato è stato rilevato in un certo numero di siti di produzione e di scenari di trasformazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco.

1.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente terrestre locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica (trasformazione) e nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione).

2.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1. È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzo in tre siti di produzione e dall'utilizzo nell'industria chimica (trasformazione) e nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione).

3.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dal cloruro di zinco; essa è dunque d'applicazione.

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:


- valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE ⁽¹⁾ e della direttiva 2000/60/CE ⁽²⁾, la necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico.
- agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE; inserire il cloruro di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

PARTE 3

N. CAS: 557-05-1 e 91051-01-3 ⁽³⁾

N. EINECS: 209-151-9 e 293-049-4

Formula di struttura:



Denominazione EINECS:	Distearato di zinco
Nome IUPAC:	Diottadecanoato di zinco
Relatore:	Paesi Bassi
Classificazione:	Nessuna

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile nel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽²⁾ GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ L'acido stearico prodotto a fini commerciali è sempre una miscela di sostanze che, in chimica, erano denominate acido stearico (C₁₈) e acido palmitico (C₁₆). In pratica, la descrizione «Acidi grassi, C₁₆₋₁₈, sali di zinco» registrata con il numero CAS 91051-01-3 corrisponde più esattamente allo stearato di zinco commerciale ma figura soltanto nell'EINECS e il Chemical Abstracts non ha mai registrato una voce sotto questo numero. In base a queste considerazioni è stato aggiunto il numero CAS 91051-01-3.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria dei polimeri come componente stabilizzatore, lubrificante, agente distaccante per stampi e agente separatore per la gomma.

La sostanza è utilizzata anche nell'industria delle pitture, delle lacche e delle vernici come agente abrasivo e opacizzante, nell'edilizia come agente impermeabilizzante nel cemento, nell'industria della carta, della pasta di legno, del cartone e del settore tessile come agente impermeabilizzante, nell'industria cosmetica e farmaceutica, nell'industria chimica e metallurgica e in altre applicazioni. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Eines 231-175-3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

1.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria tessile (formulazione), nell'industria della carta, della polpa di legno e del cartone (formulazione), nell'estrazione dei metalli, nell'industria di raffinazione e trasformazione (trasformazione) e nella formulazione e trasformazione da parte di altre industrie. Nessun rischio immediato è stato rilevato per alcuni siti di produzione e scenari di trasformazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo dello zinco,
- rischi di ripercussioni sugli organismi dei sedimenti a seguito di esposizione locale dovuta all'utilizzazione in due siti di produzione e all'utilizzazione nell'industria dei rivestimenti (formulazione e uso industriale), nell'industria tessile (formulazione e trasformazione), nell'industria della carta, della polpa di legno e del cartone (formulazione e trasformazione), nell'estrazione dei metalli, nell'industria di raffinazione e trasformazione (trasformazione) e nella formulazione e trasformazione da parte di altre industrie e per uso domestico e personale (formulazione). Nessun rischio immediato è stato rilevato per alcuni siti di produzione e scenari di trasformazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco.

1.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di ripercussioni per l'ambiente terrestre locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica e nelle altre industrie.

2.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguente motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1. È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito di esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica (trasformazione), nell'industria tessile (formulazione), nell'industria della carta, della polpa di legno e del cartone (formulazione), nell'estrazione dei metalli, nell'industria di raffinazione e trasformazione (trasformazione) e nella formulazione e trasformazione da parte di altre industrie.

3.2. È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

- valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE ⁽¹⁾ e della direttiva 2000/60/CE ⁽²⁾, la necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,
- agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, inserire il disteato di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.
⁽²⁾ GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.